

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Le aziende e la concorrenza fiscale in Svizzera***

di **Samuele Vorpe**

La **Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)**, approvata il 28 settembre 2018 dalle **Camere federali** e contro la quale è stato lanciato dai contrari un **referendum popolare** – i quali dovranno raccogliere 50 000 firme entro 100 giorni dalla pubblicazione della legge nel Foglio federale –, andrà ad aumentare considerevolmente la **concorrenza fiscale** tra i **26 Cantoni della Svizzera** per quanto attiene le **persone giuridiche**.

Infatti, l'**abolizione degli statuti speciali cantonali** – che permettono alle società *holding*, di domicilio e miste di essere tassate con un'aliquota complessiva ridotta tra il 7-12% –, spingerà molti Cantoni, competenti in materia di aliquote secondo l'**articolo 129 cpv. 1 della Costituzione federale**, a ridurre l'**aliquota d'imposta sull'utile delle persone giuridiche** al fine di evitare che queste si spostino altrove.

Oltre alla scomparsa dei privilegi fiscali per le società a statuto speciale, la **riforma fiscale federale prevede**, in particolare, l'introduzione di un **Patent box** – che dovrebbe permettere di ridurre fortemente l'imposizione dei proventi della proprietà intellettuale – e di una **super deduzione per le spese di ricerca e sviluppo**. Questi due strumenti troveranno applicazione in materia di **imposte cantonali e comunali**, ma non per l'imposta federale diretta.

A **livello internazionale** – UE, G20 e OCSE – non viene più accettata una **disparità di trattamento** tra redditi nazionali e esteri (*ring fencing*), come per contro avviene in Svizzera per le società *holding*, miste e di domicilio, le quali sui **redditi di fonte estera** beneficiano di notevoli **agevolazioni** in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta sul territorio nazionale (cfr. articolo 28 cpv. 4 seconda frase della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID).

Con la RFFA, referendum popolare permettendo, le **società a statuto speciale** dovranno **pagare ordinariamente le imposte cantonali e comunali**, come già avviene oggi ai fini dell'imposta federale diretta. Secondo quanto indicato nel messaggio del Consiglio federale, queste società contribuiscono a versare il 20% del gettito fiscale nel Canton Ticino. Questa percentuale corrisponde a quasi 100 mio. di fr.

Si rileva, però, che **il peso di queste società sul gettito complessivo** delle persone giuridiche **varia molto da Cantone a Cantone**. Vi sono Cantoni fortemente dipendenti come Basilea Città, dove le **società a statuto speciale** contribuiscono con 400 mio. di fr. (ca. 60%) al gettito complessivo; Zugo con 260 mio. di fr. (ca. 50%), Neuchâtel 250 mio. di fr. (ca. 60%) o Ginevra con 400 mio. di fr. (ca. 25%) e altri, invece, che sono toccati solo marginalmente, come Berna

con 15 mio. di fr. (2%), Grigioni con 5 mio. (4%) e Vallese con 6 mio. di fr. (3%).

Da tali dati si evince che l'**impatto** della RFFA sarà **diversa nei 26 Cantoni**. La Confederazione svizzera ha però tutto l'interesse nel mantenere sul territorio queste società, poiché le garantiscono un **gettito fiscale rilevante**, pari a 4,3 mia. di franchi, ovvero ca. il 50% del gettito dell'imposta federale sull'utile. Per questo motivo, in un'ottica di simmetria dei sacrifici finanziari tra Cantoni e Confederazione, la RFFA prevede un **innalzamento della quota del gettito dell'imposta federale diretta** a favore dei Cantoni al 21.2% (attualmente invece pari al 17%).

Questa **maggiore entrata finanziaria** permetterà ai Cantoni di ridurre le loro aliquote dell'imposta sull'utile, **attenuando** conseguentemente l'impatto che l'abolizione degli statuti speciali avrà sul carico fiscale di queste società ed **evitare** una possibile, quanto probabile, loro partenza verso Stati esteri (si pensi ad es. all'Irlanda che offre un tasso del 12.5%).

Nel **confronto intercantonale**, il Ticino al momento presenta una **fiscalità** riferita all'imposizione dell'utile delle **persone giuridiche poco vantaggiosa**; più precisamente, quest'ultimo si colloca al 18° posto con un'aliquota effettiva complessiva del 21% circa. Secondo alcune proiezioni, l'imposizione in Ticino, in seguito all'introduzione della riforma fiscale federale (RFFA) e alla conseguente riduzione dell'aliquota, potrebbe scendere nel corso dei prossimi anni, al 15-16% circa (a dipendenza del Comune di sede della società).

Se, invece, il legislatore ticinese optasse per il **mantenimento della situazione attuale**, scivolerebbe all'ultimo posto della classifica, in quanto tutti i Cantoni stanno portando avanti delle strategie di riduzione delle aliquote applicabili all'utile delle persone giuridiche.

In **conclusione**, nel corso del prossimo anno, si prospetta un'**accesa concorrenza fiscale tra i Cantoni, conseguenza inevitabile dell'abolizione di quei regimi fiscali non più tollerati dalla Comunità internazionale**.



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING**

Scopri le sedi in programmazione >